INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Previa consultazione della Commissione;

Considerando che la produzione di divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sul prodotto in questione, sino al 31 dicembre 1962,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1962, il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è sospeso totalmente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO